

**MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI  
DA PARTE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI**

**Legge Regionale n. 9 del 19 febbraio 2007  
Accordo Stato Regioni n. 54/CSR del 7 febbraio 2013**

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA**

**La REGIONE TOSCANA, rappresentata da Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute,  
con sede in Firenze, Via Taddeo Alderotti n. 26/N**

**E**

**La FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
ODONTOIATRI, rappresentata dal Dott. Antonio Panti, con sede in Firenze, Via Giulio  
Cesare Vanini n. 15**

- Preso atto che le attività di Medicine Complementari (MC) quali agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono ormai entrate nella pratica terapeutica corrente, sia in ambito privato che in ambito pubblico, come dimostrano le indagini effettuate dai media o dagli istituti scientifici sulla materia;
- Rilevato che la Regione Toscana ha da tempo dimostrato una particolare attenzione a tali discipline, in ragione della elevata richiesta da parte degli utenti e della presenza di numerosi professionisti ed Istituti pubblici e privati sul territorio regionale;
- Considerato che, in attuazione dei pregressi Piani sanitari regionali, la Regione ha adottato numerose iniziative per l'inserimento delle attività di Medicine Complementari all'interno del SSR e che quindi si rende necessario garantire la qualità dei professionisti esercenti tali discipline a tutela della salute dei cittadini;
- Considerato che in data 13.02.2007 è stata approvata la L.R. 9/2007, (come modificata dalle LL.RR. 31/2007, 56/2008 e 10/2011), con la quale sono definite le "Modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti";
- Considerato che in data 8 aprile 2008 è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e dagli Ordini professionali regionali, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 9/2007, un Protocollo di intesa che definisce i criteri per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi ed odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le MC;
- Considerato che in data 7 febbraio 2013 è stato sottoscritto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato Accordo, concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti (Rep. Atti n. 54/CSR);
- Preso atto che detto Accordo è espressamente richiamato nel PSSIR 2012-2015, al capitolo 3.2.5 "L'appropriatezza sulle Medicine complementari e non convenzionali";
- Valutata la successiva Nota di chiarimenti del Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane, Servizio Sanitario Nazionale prot. n. 0040978 – P, del 24/07/2014, di seguito denominata Nota;

- Valutato che l'Accordo Stato Regioni individua, in via prioritaria, esclusivamente i criteri della formazione dei medici chirurghi ed odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia, per l'iscrizione agli elenchi, istituiti presso gli Ordini professionali provinciali e che, con successivo Accordo, acquisito il parere della Federazione nazionale degli Ordini dei Veterinari italiani e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, si provvederà ad estendere i contenuti dell'Accordo alle professioni di medico veterinario e farmacista;
- Ritenuto opportuno modificare il succitato Protocollo di intesa al fine di uniformare le linee di indirizzo attuative della "Modalità di esercizio delle medicine complementari..." di cui alla L.R. 9/2007 con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni e dalla Nota del Ministero della Salute;
- Considerato che l'Accordo Stato Regioni all'Art. 2 riporta le definizioni di: agopuntura, fitoterapia e omeopatia, precisando che quest'ultima include tutte le terapie che utilizzano i medicinali in diluizione, come specificato dal Decreto Legislativo 219/2006 e successivi atti, ovvero l'omotossicologia e l'antroposofia.
- Precipato che permane valida l'iscrizione, agli elenchi dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri esercenti le medicine complementari, dei professionisti già iscritti ai sensi delle disposizioni della L.R. 9/2007 e del successivo protocollo di intesa sottoscritto in data 8 aprile 2008 fra la Regione Toscana e gli Ordini Professionali.
- Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9/2007, la durata triennale delle "Disposizioni transitorie" decorre dalla data di sottoscrizione del Protocollo di cui all'art. 3 comma 3 della L.R. 9/2007;
- Considerato che, successivamente alla fase transitoria, l'iscrizione dei professionisti negli elenchi, di cui all'art. 3 della L.R. 9/2007 e all'art. 3 dell'Accordo Stato Regioni, è subordinata unicamente al possesso dell'attestato rilasciato dalle associazioni, dalle società scientifiche e dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6 L.R. 9/2007 e di cui al punto 4 della Nota del Ministero della Salute.

Tanto premesso

## **LE PARTI**

### **CONCORDANO**

#### **1. Principi fondamentali**

I principi fondamentali che ispirano la L.R. 9/2007 e l'Accordo Stato Regioni sono:

- garantire la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico chirurgo e odontoiatra in adesione ai principi del Codice di Deontologia Medica, nell'ambito del rapporto consensuale informato tra medico e paziente, e nel rispetto delle leggi dello Stato
- tutelare l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme della citata legge e nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal titolo V° della Costituzione
- riconoscere il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline di cui all'art. 2 della L.R. 9/2007 e agli art. 1 e 2 dell'Accordo Stato Regioni quali agopuntura, fitoterapia e omeopatia nella quale sono comprese tutte le terapie che utilizzano i medicinali in diluizione, come specificato dal Decreto Legislativo 219/2006 e successivi atti. Infatti tali discipline sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione.

- consentire ai cittadini di essere curati da professionisti in possesso di idonea formazione, affidando agli Ordini professionali, competenti per territorio, l'attivazione e la gestione di appositi elenchi di esperti, distinti per disciplina esercitata
- certificare la qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, individuando i criteri e i requisiti minimi e uniformi dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali attività, le quali costituiscono atto sanitario e restano riservate alle competenze individuate dall'ordinamento statale ai medici chirurghi e agli odontoiatri

L'iscrizione agli elenchi non è da considerare *conditio sine qua non* per l'esercizio della professione nelle suddette medicine complementari.

## **2. Elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri che praticano le medicine complementari**

1. A tutela della salute dei cittadini, presso gli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri provinciali sono istituiti gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari (MC). Tali elenchi sono distinti per disciplina, come specificato al punto 2 della Nota:
  1. agopuntura
  2. fitoterapia
  3. omeopatia suddivisa in tre sottoelenchi:
    - omeopatia
    - omotossicologia
    - antroposofia

## **3. Criteri per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi e odontoiatri che praticano le medicine complementari**

1. Per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali istituiscono, ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Accordo Stato Regioni, specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline oggetto del presente Protocollo. Agli esperti nominati nelle commissioni non spetta alcun compenso in relazione all'incarico ricoperto. La composizione e le modalità di funzionamento di tali commissioni sono definite in osservanza dell'atto di indirizzo della Federazione nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri così come indicato dalla Nota
2. Possono essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC gli iscritti all'Albo dell'Ordine in possesso di attestato rilasciato dalle associazioni, dalle società scientifiche e dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6 della L.R. 9/2007 e al punto 4 della Nota del Ministero della Salute.
3. Ai fini dell'iscrizione agli elenchi, il percorso formativo dei professionisti, di cui all'art. 4 comma 1 dell'Accordo Stato Regioni, deve essere effettuato, con oneri a loro carico e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.
4. ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera a) della L.R. 9/2007, dell'art. 4 dell'Accordo Stato Regioni e dell'art. 3 della Nota del Ministero della Salute, il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai seguenti requisiti:
  - a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto e iscritto nell'elenco della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati

- lo studio individuale e la formazione guidata, la cui durata non potrà essere inferiore a complessive 100 ore.
- b) la durata dei corsi promossi dai soggetti pubblici e privati accreditati non può essere inferiore ai tre anni, durante i quali devono essere svolte le ore di formazione teorica e pratica previste dalla sopradetta lettera a). E' consentito ai soggetti pubblici e privati il superamento del limite dei tre anni qualora superino il limite minimo delle 400 ore di formazione teorica e delle 100 ore di formazione pratica
  - c) ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera b) dell'Accordo e della Nota del Ministero della Salute punto 3, possono inoltre essere accreditati master universitari di durata biennale che soddisfino il percorso formativo previsto all'art. 4 comma 2 lettera a) dell'Accordo.
  - d) è fatto obbligo di frequenza minima all'80% delle lezioni, da intendersi riferito rispettivamente al monte ore di formazione teorica e di formazione pratica.
  - e) il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
  - f) al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l'iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline. Tale previsione è inoltre estesa ai master universitari.
  - g) gli insegnamenti di tipo generale, ovvero tutti quegli insegnamenti di tipo metodologico, normativo, etico e deontologico, non specificatamente inerenti il programma previsto per la disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica
  - h) la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.

#### **4. Obiettivi formativi dei corsi di formazione**

1. I corsi di formazione nelle singole discipline di cui al punto 2. del presente Protocollo hanno obiettivi formativi generali comuni e obiettivi specifici che sono desumibili da un programma didattico scritto.
2. Gli obiettivi generali sono:
  - a) conoscenza dei principi fondamentali della singola disciplina e dei diversi approcci terapeutici che la contraddistinguono;
  - b) aspetti della relazione medico-paziente e con i sistemi sanitari;
  - c) relazione tra la singola disciplina e il metodo clinico della medicina ufficiale, analizzando le indicazioni, i limiti di ogni trattamento, i suoi effetti collaterali e le interazioni con la medicina ufficiale;
  - d) capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo;
  - e) apprendimento della semiologia e semeiotica propria di ciascuna disciplina che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari;
  - f) conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici delle singole discipline ovvero la individuazione e rappresentazione degli esiti;
  - g) conoscenza delle specifiche previsioni legislative e deontologiche in materia e conoscenza della legislazione vigente e delle norme che regolano il diritto all'informazione e il consenso informato

- h) conoscenza della medicina basata sulla evidenza e capacità di svolgere ricerca clinica nelle MC, di individuare e utilizzare gli indicatori di efficacia, di costo-beneficio e di rischio-beneficio per le singole discipline.

## **5. Metodologie Formative**

1. Le metodologie formative utilizzate nella didattica relativa alla formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono quelle abitualmente adottate per trasferire competenze e saperi in sanità (sapere, saper fare, saper essere e saper far fare), metodologie che devono mirare a favorire la maggior partecipazione e interattività possibile tra allievi e docenti.
2. In tal senso la formazione dovrà essere articolata in:
  - a) lezioni frontali
  - b) seminari/attività di gruppo/audit/peer review
  - c) formazione sul campo/tirocinio pratico
  - d) tutoraggio
  - e) studio individuale
3. La formazione teorica potrà essere comprensiva della formazione a distanza nei limiti precedentemente definiti. Si sottolinea come la formazione sul campo rappresenti un elemento di primaria importanza nella definizione di un percorso formativo efficace.

## **6. Accreditemento dei soggetti pubblici e privati di formazione**

Ai fini dell'accréditamento degli Istituti pubblici e privati di formazione, di cui all'art. 6 della L.R. 9/2007, la Commissione per la formazione di cui all'art. 4 della legge stessa, tiene conto di quanto specificato dall'art. 7 dell'Accordo e dal punto 4 della Nota, i quali prevedono:

1. Possono essere accreditati le associazioni, le società scientifiche, gli Istituti pubblici e privati di formazione ai fini dell'espletamento dei corsi utili ai sensi degli elenchi di cui al punto 2 del presente Protocollo.
2. Agli stessi fini, possono essere accreditati i master universitari di durata biennale che soddisfino il percorso formativo previsto all'art. 4 comma 2 lettera a) dell'Accordo.
3. L'accréditamento è rilasciato dalla Regione in cui l'ente ha la sede legale e ha un valore nazionale.

## **7. Criteri cui debbono attenersi i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione**

Ai fini della definizione dei criteri sufficienti per il rilascio dei titoli idonei all'iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e odontoiatri di cui al punto 2 del presente protocollo, la Commissione per la formazione di cui all'art. 4 della L.R. 9/2007 tiene conto, come criteri minimi, di quanto specificato dagli articoli 7, 8 e 9 dell'Accordo e dal punto 4 della Nota, i quali prevedono:

- a) le associazioni, le società scientifiche, gli Istituti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accréditamento devono essere legalmente costituiti; essi devono presentare, ai fini dell'accréditamento, lo statuto, il regolamento interno, il programma del corso di formazione per il quale si chiede l'accréditamento nonché l'autocertificazione di assenza del conflitto di interessi dei docenti, in analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di ECM;
- b) le associazioni, le società scientifiche, gli Istituti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accréditamento si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline di cui agli elenchi del punto 2;

- c) il responsabile didattico dell'associazione, della società scientifica o dell'Istituto pubblico o privato di formazione deve essere un professionista di cui al titolo, regolarmente iscritto all'albo professionale dei medici chirurghi e odontoiatri, con almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica nelle discipline oggetto del presente protocollo;
- d) i docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 5 professionisti di cui al titolo, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo per quanto riguarda l'insegnamento di tipo generale, e devono coprire almeno il 70% della formazione teorica;
- e) i docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti dell'associazione, della società scientifica o dell'Istituto pubblico o privato di formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum formativo e professionale nella materia di insegnamento;
- f) ogni docente titolare deve avere frequentato una scuola almeno triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti, e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica;
- g) i docenti che accompagnano gli allievi nel tirocinio pratico (tutor) devono essere iscritti all'elenco dei medici esperti nella disciplina in oggetto e avere almeno tre anni di esperienza clinica;
- h) i docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti “docenti collaboratori”;
- i) le associazioni, le società scientifiche e gli Istituti pubblici e privati accreditati alla formazione devono inoltre garantire all'allievo attività di tutoraggio, nella formazione sul campo, in strutture pubbliche o private;
- j) gli Istituti pubblici e privati accreditati alla formazione devono assicurare la presenza alla verifica finale di un componente esterno, esperto nella specifica disciplina oggetto della formazione, designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri corrispondente alla sede legale del soggetto della formazione, di concerto con l'ente di formazione.

## 8. Commissione per la formazione

1. Ai fini dell'accredito delle associazioni, delle società scientifiche e degli Istituti pubblici o privati di formazione viene istituita la Commissione regionale per la Formazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9/2007, del punto 3, art. 7 dell'Accordo e del punto 4 della Nota. Essa viene nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica 4 anni.
2. Tale Commissione è composta da:
  - a) il direttore generale della direzione regionale competente in materia di Diritto alla salute e politiche di solidarietà, o un suo delegato, che la presiede;
  - b) il dirigente responsabile del settore Formazione, promozione della salute, comunicazione e governo clinico della direzione regionale competente in materia di Diritto alla salute e politiche di solidarietà;
  - c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;
  - d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari;
  - e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all'articolo 2 della L.R. 9/2007 come specificato dal punto 2 della Nota e del presente Protocollo (*agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, antroposofia*), nominati dal Presidente della Giunta Regionale;
  - f) un rappresentante di ciascuna delle università aventi sede in Toscana previa intesa con l'università interessata;

- g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale, nominato dal Presidente della Giunta Regionale;
- h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale, nominato dal Presidente della Giunta Regionale;
- i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario.
- l) un rappresentante della Federazione Regionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

Tale Commissione garantisce l'applicazione di quanto precisato dall'art. 5 e 6 della L.R. 9/2007 nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni e dalla Nota del Ministero della Salute, nonché dagli specifici Protocolli di intesa sottoscritti dalla Regione Toscana e, rispettivamente, dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, dalla Federazione Regionale Toscana degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari e dalla Consulta Regionale Ordini dei Farmacisti della Toscana-

## **9. Compiti della Commissione**

1. La Commissione per la Formazione svolge i seguenti compiti:
  - a) esprime parere per l'accreditamento dei soggetti di formazione sulla base del possesso dei requisiti minimi e uniformi previsti dal presente Protocollo e previa verifica dell'atto costitutivo dell'istituto di formazione, dello statuto, del regolamento interno, del programma del corso di formazione per il quale si richiede l'accreditamento e autocertificazione di assenza del conflitto di interessi dei docenti, in analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di ECM;
  - b) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato delle associazioni, delle società scientifiche e degli Istituti pubblici e privati di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della Legge 9/2007 e dell'Accordo e ne cura il relativo monitoraggio;
  - c) esprime parere sugli eventuali oneri a copertura delle spese per l'accreditamento;
  - d) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco toscano dei docenti delle medicine complementari di cui all'articolo 2 della L.R. 9/2007 e dell'Accordo, nonché dei punti 2 della Nota e del presente Protocollo; definisce inoltre le modalità di iscrizione all'elenco e della sua pubblicazione sui siti istituzionali;
  - e) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;
  - f) propone alla Regione le misure da adottare in caso di scostamento dai requisiti di accreditamento e le loro modalità di applicazione;
  - g) valuta, nei casi dubbi e contestati dagli ordini provinciali professionali, le modalità applicative delle norme transitorie relative all'iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi istituiti presso gli Ordini professionali di appartenenza;
  - i) promuove progetti di ricerca e di attività di formazione ECM di interesse regionale in ambiti specifici e nelle aree di integrazione con la medicina ufficiale delle medicine oggetto del presente Protocollo
  - h) predispose il rapporto annuale da inviare ai soggetti firmatari dell'Accordo per la verifica e il monitoraggio delle attività formative realizzate in ambito regionale;

## **10. Crediti ECM**

Ai partecipanti ai corsi di formazione accreditati ai sensi del presente Protocollo, si applicano le disposizioni in materia di esenzione dei crediti ECM per il periodo di frequenza.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 della L.R. 9/2007, si protraggono fino ai 36 mesi successivi alla data di sottoscrizione del presente Protocollo.
2. Entro questo periodo le associazioni, le società scientifiche e gli Istituti pubblici e privati i cui corsi sono stati già accreditati alla formazione ai sensi della L.R. 9/2007, per mantenere l'accreditamento degli stessi corsi dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l'organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente Protocollo;
3. In fase transitoria, per l'ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia, suddivisa in tre sottoelenchi: omeopatia, omotossicologia e antroposofia, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;
  - b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
4. attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
5. documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possieda requisiti didattici idonei.
6. Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie, le commissioni di esperti nelle diverse discipline istituite presso gli ordini professionali, definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita. Al termine delle disposizioni transitorie, l'iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell'attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l'iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.
7. I titoli relativi al conseguimento di master universitari precedenti all'entrata in vigore del presente Protocollo, possono essere ricompresi nella lettera c) del comma 3, delle presenti disposizioni transitorie, previa valutazione delle commissioni di esperti istituite presso gli Ordini professionali.

Firenze,

Luigi Marroni  
Assessore al Diritto alla Salute  
Regione Toscana

Antonio Panti  
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri